




CITTA' DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE URBANISTICA

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(APPROVATE CON D.G.C. N. 147 DEL 04.04.2019)

INDICE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO.....	4
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	4
ART. 4 – CONTENUTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI SPIAGGIA.....	5
ART. 5 - RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO.....	7
ART. 6 - DURATA DEL PIANO.....	7
ART. 7 – SUDDIVISIONE DEL DEMANIO.....	7
ART. 8 – UTILIZZAZIONE DELL’ARENILE.....	8
ART. 9 – SPIAGGIA LIBERA.....	9
ART.10– SPIAGGE IN CONDUZIONE.....	11
ART.11– CORRIDOIO DI ACCESSO.....	13
ART.12– TIPOLOGIA DEI MANUFATTI A SERVIZIO DELLE SPIAGGE ATTREZZATE.....	13
ART.13 – ATTREZZATURE DI GIOCO E SVAGO.....	16
ART.14 – SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	
ART.15 - TUTELA DELL’AMBIENTE COSTIERO.....	16
ART.16 – COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI URBANISTICHE CON LE CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO.....	16
ART.17 – OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA REGIONE MARCHE.....	17
ART.18 – OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI DELLA REGIONE MARCHE (EX GENIO CIVILE) CONTENUTE NEL PARERE N. 3433/17.....	18

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le presenti disposizioni sono normativa della Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge.
2. Sono regolamentate dalla presente normativa le opere e le infrastrutture di servizio alla spiaggia, di seguito elencate:
 - a) Opere pubbliche al servizio della spiaggia:
 - percorsi carrabili e pedonali;
 - reti tecnologiche;
 - attrezzature pubbliche, alberature, arredo urbano, parcheggi;
 - b) Strutture di servizio:
 - capanni centrali, servizi igienici e cabine spogliatoio anche per disabili, docce e depositi.
 - c) Strutture di ristoro e ricreative:
 - chiosco bar, punto ristoro, bar enogastronomico, impianto di gioco all'aperto, ombrelloni, verde attrezzato, e club nautici.
3. Le opere previste al punto a) individuate nella cartografia di piano sono realizzabili attraverso progetti redatti dal Comune e approvati dagli Organi competenti previo nulla osta degli Enti preposti.
4. Le attrezzature e gli impianti di cui ai precedenti punti b) e c) sono realizzabili attraverso progetti redatti dai concessionari ed eventualmente coordinati dal Comune, sempre in ogni caso con rilascio del Permesso di Costruire previo parere degli uffici competenti e della licenza suppletiva demaniale.
5. Ogni singola concessione dovrà rispettare quanto previsto dal D.P.R. 753/80 relativamente alla distanza delle costruzioni dalle FF.SS.
6. Tutte le strutture pubbliche e private presenti nelle zone interessate dal piano dovranno rispettare quanto previsto dalla legge 05.02.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza sociale ed i diritti delle persone handicappate" nonché indirizzi e criteri fissati dalla Regione Marche in attuazione dell'art. 23 della citata legge e recepiti nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 30.01.2001, sulla visitabilità ed accessibilità degli stabilimenti balneari da parte dei portatori di handicap.
7. Le nuove costruzioni localizzate all'interno del demanio marittimo e/o interne al limite dell'area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni", dovranno essere a carattere stagionale e quindi rimosse al termine della stagione turistica balneare.
8. Gli ampliamenti di manufatti esistenti localizzati all'interno del demanio marittimo e/o interni al limite dell'area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni", possono essere effettuati con una delle due seguenti modalità:
 - a. con riqualificazione dell'esistente: il manufatto esistente e l'ampliamento dovranno avere le caratteristiche di cui all'art.9, c.2, lett. b delle NTA del PGIAC (opere di facile sgombero) e non dovranno interferire con l'equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell'intradosso del primo orizzontamento ad una altezza $H > 1,80$ m. s.l.m.m. (il manufatto esistente dovrà essere ricostruito sullo stesso sedime);
 - b. senza riqualificazione dell'esistente: l'ampliamento dovrà essere a carattere stagionale e quindi rimosso al termine della stagione turistica balneare.
9. In caso di ristrutturazioni e riparazioni che interessino le strutture portanti (lavori soggetti a denuncia ai sensi della LR 33/84 artt.2 e 3), e nel caso di demolizione con ricostruzione del volume esistente, di manufatti localizzati all'interno del demanio marittimo e/o interni al limite dell'area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni", l'intervento dovrà garantire che l'opera rispetti le caratteristiche di cui all'art.9, c.2, lett.b delle NTA del PGIAC (opere di facile sgombero) e che non interferisca con l'equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell'intradosso del primo orizzontamento ad una altezza $H > 1,80$ m. s.l.m.m..
10. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di manufatti esistenti localizzati interni al limite dell'area inondabile con t.r. 100 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni" ed esterni sia al demanio marittimo sia all'area inondabile con t.r. 10 anni, non dovranno interferire con l'equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell'intradosso del primo orizzontamento ad una altezza $H > 1,80$ m. s.l.m.m.

(art. modificato con D.G.C. n°147 del 04.04.2019)

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO

Fanno parte integrante del Piano:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Norme tecniche di attuazione
3. Documentazione fotografica
4. Zonizzazione
5. Interventi di riqualificazione e tipologie
6. Vincoli Territoriali ed Urbanistici
7. Planimetria catastale
8. Reti tecnologiche
9. Piano Spiaggia attuale

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti norme tecniche di attuazione si intende per:

Piano di Gestione Integrato delle aree costiere (di seguito denominato Piano della Costa) = l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 1 e 4 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15, con cui vengono fornite ai Comuni le linee-guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di spiaggia;

Piano delle Spiagge = il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree pubbliche e private con il quale il Comune, nel rispetto del Piano della Costa, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del Piano delle Spiagge.

Spiaggia = quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private.

Battigia = la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;

Passaggio libero = la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra, di seguito definita, con una profondità non inferiore ai 5 metri lineari, utilizzabile solo per il libero transito e per i mezzi di servizio e di soccorso;

Soggiorno all'ombra = area demaniale o privata di profondità variabile, successiva al passaggio libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;

Corridoio di accesso al mare o corridoio a terra = percorso pedonale o carrabile di accesso al mare, perpendicolare alla battigia che mette in comunicazione aree limitrofe anche esterne al piano spiaggia con il mare. E' attivabile previa specifica richiesta per specifiche esigenze e per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza.

Concessione demaniale marittima o CDM = il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;

Autorizzazione specifica attività = autorizzazione alle attività turistiche rilasciata dal Comune competente, relativa a ciascuna specifica attività, previa verifica del rispetto delle norme in materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza.

Stabilimenti balneari = le strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima o privata, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini con eventuali punto

ristoro/bar enogastronomico e strutture per attività sportive e ricreative, ecc.;

Stabilimenti balneari per animali d'affezione = le strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, attrezzate sia per la balneazione (ombrelloni, sedie sdraio, lettini con eventuale bar enogastronomico, ecc.), sia per l'accoglienza di animali d'affezione, così come disciplinati da apposito regolamento;

Parcheggio imbarcazioni = la struttura, posta su area oggetto di concessione demaniale marittima o privata, attrezzata per l'ormeggio, la custodia ed il posteggio di unità da diporto di piccole dimensioni;

Club nautico = la struttura, posta su area oggetto di concessione demaniale marittima o privata, gestita da circoli o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate o non affiliate a federazioni nazionali ed attrezzate per il posteggio di piccole imbarcazioni a vela o per la pratica di windsurf che ai fini delle presenti norme è equiparato al parcheggio imbarcazioni;

Capanno centrale = manufatto annesso allo stabilimento balneare, adibito alla gestione dello stabilimento balneare che contiene l'ufficio di direzione, l'infermeria, il deposito delle attrezzature, i servizi igienici, il bagno per portatori di handicap, il punto ristoro dove previsto dal piano ed il bar enogastronomico;

Capanno per il rimessaggio = manufatto annesso al parcheggio imbarcazioni adibito alla gestione del parcheggio imbarcazioni che contiene l'ufficio di direzione, il magazzino di rimessaggio delle attrezzature ed i servizi igienici;

Colonie estive o marine = organizzazioni di Amministrazioni e Enti Pubblici senza scopo di lucro istituite per sostenere le famiglie e offrire un soggiorno estivo e di salubre attività fisica e ludica per i bambini e ragazzi anche diversamente abili;

Servizi di spiaggia = l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento balneare, quali: capanno centrale, cabine, spogliatoio, servizi igienici e docce, tende e ogni altro servizio assimilabile;

(art. modificato con D.G.C. n°147 del 04.04.2019)

ART. 4 – CONTENUTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI SPIAGGIA

Ai sensi dell'art. 13 del Piano della Costa e successive modificazione introdotte dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 117 del 10 marzo 2009, i Piani particolareggiati di spiaggia disciplinano gli interventi sulle aree demaniali, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente e di quelle sull'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone con impedita o ridotta capacità motoria.

I Piani particolareggiati di spiaggia:

indicano le linee della costa e del confine demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema informativo demanio (SID); evidenziano i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica; prevedono la tipologia d'uso e di gestione delle aree con l'indicazione di quelle date in concessione, di quelle che rimangono libere e di quelle adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo; individuano le aree destinate al rimessaggio dei natanti per la nautica da diporto e le aree riservate al rimessaggio delle unità di pesca; tengono conto degli eventuali vincoli imposti dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie.

I Piani particolareggiati di spiaggia stabiliscono criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile, per salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l'immagine del litorale.

In particolare, i piani particolareggiati di spiaggia devono rispettare i seguenti criteri: la superficie pavimentata per piattaforme e piazzole, negli stabilimenti balneari, non può superare complessivamente il 20 per cento nelle aree in concessione di superficie non superiore a metri

quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 350; la percentuale è ridotta al 15 per cento nelle aree in concessione di superficie superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 600; nelle concessioni demaniali ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi e tettoie, realizzati secondo le modalità indicate all'articolo 9, comma 2 del Piano della Costa, non può superare i metri quadrati 250; negli stabilimenti balneari, fermi restando i limiti di cui alla lettera b) dell'articolo 9, comma 2 del Piano della Costa, la superficie copribile non può superare il 20 per cento dell'area in concessione, con esclusione delle tende ombreggianti, dei gazebo e delle attrezzature e servizi di cui all'articolo 8, comma 3 del Piano della Costa; l'altezza massima dei volumi realizzati non può essere superiore a 4,00;

gli edifici possono avere una copertura piana praticabile, da realizzare in conformità alle vigenti norme edilizie, delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggera e comunque trasparenti;

la larghezza della fascia indicata all'articolo 8, comma 3 del Piano della Costa, non può superare il 40 per cento dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati;

gli edifici in sequenza, paralleli alla linea di battigia, sono realizzati per un'estensione massima consecutiva di metri 50, con una distanza minima dai successivi edifici di almeno metri 20;

l'accesso alle spiagge, ai diversamente abili, è favorito attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono fatte salve le opere già regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente normativa, fino all'ultimazione dei lavori autorizzati.

Nei tratti di litorale già concessi, che sono stati interessati da marcati fenomeni erosivi, i parametri previsti nel punto precedente per il calcolo delle superfici e dei volumi non sono applicabili. Le opere regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente normativa, possono rispettare i criteri della previgente normativa sino a completamento dei lavori.

I Piani particolareggiati di spiaggia indicano le infrastrutture necessarie e in particolare:

- le vie di accesso al demanio marittimo per garantire l'entrata e l'uscita dei mezzi di soccorso;
- i percorsi destinati a specifiche attività ricreative e sportive, quali percorsi pedonali, piste ciclabili ed altri;
- gli accessi al mare;
- le aree per parcheggi;
- le reti tecnologiche;
- le modalità di scarico delle acque reflue.

I Piani debbono considerare, secondo criteri unitari, le aree per la balneazione e per i servizi complementari già sottoposte a concessione, tenendo conto delle aree libere intercluse e prevedendo percorsi pedonali e ciclabili di raccordo con andamento parallelo alla battigia.

I Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni previo parere di conformità alle disposizioni del presente Piano da parte della Regione; tale parere è espresso entro novanta giorni dalla richiesta.

Il parere di conformità di cui al punto precedente è rilasciato con la seguente procedura:

- a) l'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo;
- b) la struttura di cui alla lettera a) indice una conferenza dei servizi per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in materia;
- c) il parere di "conformità" o di "non conformità" viene adottato con deliberazione della Giunta regionale ed ha valore vincolante.

La Regione può esprimere altresì, nell'ambito del procedimento, raccomandazioni in ordine ad aspetti di opportunità e di merito che sono inoltrate ai Comuni nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e pertanto non sono vincolanti ai fini dell'approvazione dei piani particolareggiati di spiaggia.

ART. 5 - RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO

Ogni soggetto, pubblico o privato che intenda intervenire sulle aree delimitate dal presente Piano è tenuto al rispetto delle presenti norme e degli altri elaborati che costituiscono il Piano. Le indicazioni che il Piano dà, per le aree fuori del perimetro stesso di piano, hanno valore indicativo e dovranno trovare conferma nel Piano Regolatore Generale.

ART. 6 - DURATA DEL PIANO

La Variante al Piano ha una validità quinquennale a decorrere dalla data di approvazione definitiva. Nel corso di tale periodo sono previste delle verifiche biennali sulla fruibilità dell'arenile, sulla base delle quali sarà possibile effettuare adeguamenti o varianti al Piano. Il presente Piano Particolareggiato di spiaggia è redatto nel rispetto delle disposizioni del Piano di Gestione Integrato delle aree costiere approvato dal Consiglio Regionale con delibera amministrativa n° 169 del 2 febbraio 2005.

ART. 7 – SUDDIVISIONE DEL DEMANIO

Ai fini della sua utilizzazione la costa viene suddivisa nelle seguenti fasce funzionali:

FASCIA A – VIE DI ACCESSO AL DEMANIO

Tale fascia, non ricompresa nel demanio marittimo, è la parte più esterna della costa, compresa la spiaggia ed i confini delle proprietà vicine.

Di larghezza variabile è destinata a percorsi carrabili, transitabile dai pedoni, dai ciclisti, dai mezzi di lavoro per la pulizia e la manutenzione dei fossi, dai mezzi di soccorso per il pronto intervento sul litorale.

Tale percorso, in attuazione dell'art. 17 delle N.T.A. del Piano della Costa, nonché deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 30/01/01 di attuazione dell'art. 23, comma 3 della Legge 104/92, consentirà al Comune di assicurare l'accessibilità alle strutture della spiaggia alle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Il percorso, che dovrà avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, potrà essere pavimentato con l'uso di materiali e tecniche costruttive idonee sia a resistere all'azione delle mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap.

Laddove la strada comunale confina con la spiaggia, la fascia A è individuata nella medesima Strada Comunale.

In tale fascia non sono ammesse installazioni ed attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di soccorso e di servizio.

- FASCIA B

Tale fascia, prevista dall'art. 8, comma 3 delle NTA del PGIAC approvato con DACR n. 169 del 02/02/2005, è quella parte di spiaggia più interna della spiaggia stessa, confinante con la fascia A. In tale fascia, trovano destinazione i manufatti necessari alle conduzioni delle attività di gestione delle strutture ricettive ed alle attività ricreative e sportive (cabine, spogliatoi, servizi igienici, docce, depositi per le attrezzature di spiaggia, chiosco bar, capanni centrali e le possibili attrezzature sportive-ricreative spazio giochi, verde attrezzato, ecc. La profondità della fascia è variabile ed è legata alla profondità dell'arenile.

La larghezza della fascia indicata all'articolo 8, comma 3, delle NTA del vigente Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere aggiornato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa n. 58 del 01/08/2017, non può superare il quaranta per cento dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battaglia mediomare e, comunque,

non può superare i metri 25 di larghezza. Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di larghezza possono essere aggiunti 15 m sui quali possono essere collocate le strutture di cui all'art. 8, comma 3 a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati. Il Comune è tenuto a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e alla fine della stessa la loro rimozione."

- FASCIA C

Tale fascia, prevista dall'art. 8, comma 2 delle NTA del PGIAC approvato con DACR n. 169 del 02/02/2005, è quella parte di spiaggia più interna al lido ed adiacente ad esso, confinante con la fascia B.

In tale fascia trovano destinazione gli impianti e le attrezzature mobili quali la torretta di avvistamento, ombrelloni, sedie a sdraio, mosconi, ed altri arredi mobili.

La profondità della fascia è variabile, ed è legata alla profondità dell'arenile.

- FASCIA D

Tale fascia, prevista dall'art. 8, comma 1 delle NTA del PGIAC approvato con DACR n. 169 del 02/02/2005, è la parte di riva denominata lido che è a diretto contatto con il mare.

Essa è destinata al passeggio delle persone e deve avere una profondità minima non inferiore a ml 5,00.

In tale fascia sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono l'uso a cui sono destinate.

In ogni caso tale fascia può essere utilizzata per il passaggio dei mezzi di servizio e di soccorso, in modo particolare dove non è possibile utilizzare le vie di cui alla fascia A non ancora realizzate o inesistenti per la natura inaccessibile della spiaggia.

(art. modificato con D.G.C. n°147 del 04.04.2019)

ART. 8 – UTILIZZAZIONE DELL'ARENILE

Sull'intero tratto di spiaggia vengono distinte le seguenti zone:

ZONA A - Spiaggia libera

E' definita "spiaggia libera" l'area pubblica o privata utilizzabile ai fini turistico-ricreativo non occupata da manufatti balneari in cui hanno libero accesso e sosta tutte le persone.

ZONA A/1 – Spiaggia libera per animali d'affezione ("Gimarra e Ponte Sasso")

E' definita "spiaggia libera per animali d'affezione" l'area pubblica o privata, adiacente allo stabilimento balneare per animali d'affezione di cui al punto B/1, utilizzabile ai fini turistico-ricreativi non occupata da manufatti balneari permanenti, in cui hanno libero accesso e sosta tutte le persone con animali al seguito.

E' ammessa la realizzazione di apposite aree per lo sgambatoio degli animali.

ZONA B - Spiaggia in conduzione

E' definita "spiaggia in conduzione" l'area pubblica o privata, utilizzata per la gestione di un'attività ai fini turistico-ricreativo come stabilimento balneare o parcheggio imbarcazioni attraverso concessioni demaniali marittime o autorizzazioni specifica attività.

ZONA B/1 – Spiaggia in conduzione per animali d'affezione ("Gimarra e Ponte Sasso")

E' definita "spiaggia in conduzione per animali d'affezione" l'area pubblica o privata adiacente alla

spiaggia libera di cui al punto A/1, utilizzata per la gestione di un'attività a fini turistico-ricreativi in cui hanno accesso tutte le persone con animali al seguito.

Lo sgambatoio posizionato temporaneamente nella zona A/1 potrà essere liberamente e gratuitamente utilizzato da tutti i fruitori della spiaggia libera, dovrà essere realizzato con materiali facilmente rimovibili ed essere comunque rimosso a fine stagione. L'onere della manutenzione e pulizia resterà a carico del concessionario.

Per la gestione delle aree dedicate agli animali d'affezione dovranno essere fornite apposite direttive da parte della Giunta Comunale, comprensive delle indicazioni fornite da da ASUR-AV1 Dipartimento di Prevenzione.

ZONA C – Spiagge non fruibile

E' definita "spiaggia non fruibile" il tratto di costa che per la presenza di scogliere radenti non è utilizzabile ai fini turistico-ricreativi.

In tale zona è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.

Il divieto di cui al punto precedente cessa di avere efficacia una volta terminati gli interventi previsti nel Piano della Costa, previo accertamento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, della cessazione dei fenomeni erosivi.

Nelle tavole di piano sono indicati i percorsi pedonali e carrabili di accesso al demanio marittimo.

Gli organi di vigilanza verificano le misure delle concessioni demaniali anche per consentire il passaggio al mare.

Gli accessi alle spiagge libere verranno segnalati da appositi cartelli indicatori.

Tale adempimento, sarà di competenza del Comune. Gli accessi dovranno essere stabiliti, catalogati e monitorati per facilitarne la conservazione e la manutenzione.

(art. modificato con D.G.C. n°147 del 04.04.2019)

ART. 9 – SPIAGGIA LIBERA

La spiaggia libera è destinata a garantire il libero accesso e la sosta delle persone.

Il piano individua le spiagge libere garantendo il rispetto dello standard minimo pari al 25% della fascia costiera destinata alla balneazione, in recepimento delle indicazioni di cui art. 12 del Piano della Costa.

Fatti salvi i casi di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f) dei paragrafi seguenti del presente articolo, nelle zone destinate alla libera balneazione non possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime.

Nella spiaggia libera, con esclusione dei corridoi di accesso al mare o corridoi a terra e della fascia di passaggio libero, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio lettini che dovranno essere rimossi al tramonto.

Le aree saranno attrezzate a cura del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni e/o da privati previo atto unilaterale d'obbligo, secondo le modalità indicate alla lettera "d" del presente articolo, con docce, servizi igienici, strutture di facile rimozione, aree gioco e sport, di libero e gratuito utilizzo, postazioni di salvataggio.

Le docce dovranno essere installate con una frequenza di almeno una ogni 200 metri. I servizi igienici (bagni) saranno indicati nelle tavole di Piano, concordandone con l' ASUR quantità minima e localizzazione in rapporto alla frequenza dei siti da parte del pubblico.

Le postazioni di salvataggio ed il relativo servizio dovranno essere garantiti dal Comune.

Il Comune garantisce sui tratti di spiaggia destinati alla balneazione l'esistenza di un adeguato servizio di salvamento, secondo le specifiche emanate dall'Autorità Marittima.

In caso di oggettiva difficoltà il Comune provvederà ad installare dei cartelli monitori che avvertono della mancanza del servizio di salvamento.

Negli accessi alle spiagge libere il Comune provvederà alla installazione di cartelli monitori indicanti il divieto di occupazione della fascia destinata al libero transito dei mezzi di servizio e di soccorso e

le relative sanzioni;

Nelle zone libere a ridosso della fascia A (percorso transitabile) è consentita la realizzazione di elementi di arredo quali panchine, fontanelle, spazi di sosta, alberature aiuole e n° 1 doccia ogni 30 metri lineari di spiaggia.

Nelle spiagge libere, gli accessi ed il servizio di pulizia sono garantiti dal Comune.

a) - SPIAGGIA PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Nelle zone di spiaggia libera contraddistinte nelle Tavole di Piano, con apposita simbologia, è consentito l'accesso e la fruizione della spiaggia e del mare alle persone con animali al seguito.

L'area dovrà essere recintata e segnalata con appositi cartelli; l'estensione non può essere superiore a ml. 100.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione delle due spiagge per animali non superiore al 50% e in ogni caso, non inferiore al limite minimo di trenta metri stabilito dall'art. 10 delle N.T.A. per gli stabilimenti balneari, dell'intera area da assegnare in C.D.M. secondo le procedure di legge o regolamento.

L'aggiudicatario dovrà recintare l'area a lui assegnata con rete metallica plastificata alta 2 metri, e fissata al suolo mediante paletti in legno, eventualmente dotata di cancelli di accesso sul lato monte e sul lato mare, con apertura a molla; all'esterno della rete sarà piantumata una siepe di altezza pari alla rete.

All'interno dell'area dovrà essere installata una fontana con erogatore a pulsante e vaschetta alla base; dovranno essere predisposte strutture per creare zone ombreggiate;

dovrà essere installato un dispensatore di palette e sacchetti con cui i proprietari o gli accompagnatori dovranno raccogliere e gettare negli appositi contenitori i residui organici prodotti dagli animali.

In ogni caso, l'aggiudicatario dovrà predisporre un progetto di sistemazione e utilizzazione dell'area da sottoporre al SUAP, al servizio igiene e sanità pubblica ed al servizio veterinario della ASL competente.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, previa stipula di apposita convenzione che sarà parte integrante del bando di gara, anche alla pulizia della restante spiaggia destinata al libero e gratuito accesso di persone con animali al seguito.

b) - SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI O EVENTI SPECIALI

Porzioni di spiaggia libera, ad eccezione delle aree tutelate ai sensi del successivo art. 15 in via del tutto eccezionale per l'intera giornata, possono essere concesse in uso ad enti, associazioni nonché a privati per lo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo previa presentazione di apposita richiesta ed atto unilaterale d'obbligo, per manifestazioni di pubblico spettacolo, intrattenimento, o eventi speciali, corsi di primo soccorso, di sicurezza in mare, di salvataggio, ecc., attraverso lo strumento della Concessione Demaniale Marittima da richiedere con congruo anticipo agli uffici competenti. In dette aree, limitatamente alle giornate di utilizzo, è altresì consentita l'installazione temporanea delle necessarie strutture da porre in essere prima delle manifestazioni/eventi e da smontare subito dopo, assicurando la pulizia ed il ripristino delle condizioni di normalità e fruibilità.

c) – CELEBRAZIONE MATRIMONI

A Sassonia e Torrette, previa richiesta presentata con congruo anticipo agli uffici competenti, è consentita la possibilità, nelle aree libere evidenziate nella tavola di piano, di celebrare matrimoni civili.

Previo esatta individuazione delle aree da parte dell'Amministrazione Comunale è consentita la possibilità di celebrare matrimoni civili anche nelle spiagge libere di Fosso Sejore e Metaurilia.

d) *soppresso*

e) *soppresso*

f) - **CORRIDOIO DI ACCESSO AL MARE O CORRIDOIO A TERRA**

Per motivi di pubblica incolumità nei tratti di spiaggia libera antistanti strutture pubbliche o private di carattere associativo e/o sportivo nonché di pronto soccorso in mare, anche se ubicate in aree confinanti con il piano spiaggia, possono essere autorizzati corridoi di accesso al mare o corridoi a terra perpendicolari alla battigia e fino al limite del passaggio libero.

Il corridoio di accesso al mare o corridoio a terra deve essere lasciato libero da qualsiasi attrezzatura, tavole da windsurf o equipaggiamento, fatto eccezione per le imbarcazioni di soccorso in mare.

Il limite sopra indicato deve essere segnalato a cura dei concessionari con paletti mobili e corde disposti ad una distanza di circa 2 metri uno dall'altro che dovranno essere rimossi al tramonto del sole.

La larghezza del corridoio non dovrà eccedere i limiti strettamente necessari all'uso a cui è destinato tenuto conto anche della larghezza della spiaggia libera che lo contiene al fine di garantire il massimo libero accesso e sosta delle persone.

g)- **CORRIDOIO DI LANCIO NATANTI** = In ottemperanza alle norme del Codice per la navigazione, sono previsti corridoi di accesso alle spiagge per i natanti, previa autorizzazione del Comune, per i quali va ottenuto apposito parere dell'Autorità Marittima. Gli stessi dovranno essere opportunamente segnalati da boe e gavitelli galleggianti e colorati, in mare e da paletti o manufatti simili sull'arenile. I corridoi di lancio, dovranno essere facilmente rimovibili e realizzati con il semplice posizionamento sull'arenile di pedane e scivoli preferibilmente in legno di larghezza massima di ml. 3.00.

(art. modificato con D.G.C. n°147 del 04.04.2019)

ART. 10- SPIAGGE IN CONDUZIONE

In tali zone è consentita la gestione di un'attività ai fini turistico-ricreativo come stabilimento balneare o parcheggio imbarcazioni attraverso concessioni demaniali marittime o autorizzazione specifica attività.

- STABILIMENTO BALNEARE

Negli stabilimenti balneari sono ammesse di norma:

- la realizzazione dei locali necessari alla gestione dell'impresa (Capanno centrale);
- le cabine spogliatoio, i servizi igienici, le docce, gli spazi per il gioco
- le zone d'ombra.

- oltre all'installazione degli ombrelloni è consentita l'installazione di strutture ombreggianti in legno denominate "gazebo" con struttura di facile rimozione, delle dimensioni massime di metri 3,00x3,00 con teli ombreggianti scorrevoli. Tali strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse a fine stagione.

- è consentita, esclusivamente nella fascia B di cui al precedente art. 7, l'installazione sull'arenile di una postazione (bar mobile prefabbricato) per la sola somministrazione di bevande con struttura di facile rimozione, delle dimensioni massime di metri 3,00 x 3,00. Tali strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse a fine stagione.

Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare ad eccezione delle fondamenta delle opere permanenti e degli impianti tecnologici.

L'installazione di arredi, giochi per bambini o simili, non infissi al suolo e quindi non configurabili come opere a rilevanza edilizia e paesaggistica e che non incidono sugli indici e parametri previsti dal presente piano, per il carattere di precarietà, amovibilità e temporaneità, non sono soggette a richiesta di titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, fermo restando le eventuali ulteriori autorizzazioni

previste per legge.

L'estensione lineare degli stabilimenti balneari parallela alla battigia detta anche fronte mare, non può essere inferiore a trenta metri e superiore a cento metri.

Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del Piano della Costa. Nelle tavole di piano sono indicati con apposita simbologia gli stabilimenti balneari dati in concessione e quelli privati.

Nelle aree indicate dalle tavole di piano con la tipologia d'uso "spiagge in conduzione" sono consentiti più stabilimenti balneari nel rispetto dei limiti indicati come minimo (trenta metri) e massimo (cento metri) di estensione.

Per gli stabilimenti balneari in concessione demaniale marittima esistenti alla data di approvazione delle seguenti norme e di estensione superiore a ml. 100, è consentita la riduzione/frazionamento solo previa restituzione al demanio delle aree stralciate, che potranno essere riassegnate come nuovo stabilimento balneare secondo le modalità previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento Comunale.

E' fatto obbligo al concessionario l'occupazione dell'intera area sia in lunghezza che in profondità fino a 5 metri dalla battigia.

Negli stabilimenti balneari gli accessi al mare devono essere espressamente indicati con segnali indicatori posti al limite dell'area.

Nelle zone di spiaggia in concessione indicata nelle Tavole di Piano con la simbologia "sport", è consentita la realizzazione di strutture destinate ad attività sportive e ricreative, il cui uso dovrà essere gratuito.

Nell'atto concessorio demaniale dovrà essere previsto che la fruizione gratuita delle attrezzature è indicata da appositi cartelli esposti nell'area in concessione.

Le strutture destinate ad attività sportive e ricreative dovranno essere rimosse a fine stagione.

La zona in concessione indicata con la simbologia "ad uso sociale" è destinata esclusivamente ad Associazioni impegnate nell'attività sociale senza scopo di lucro.

A cura e spese degli stabilimenti balneari, nella linea compresa fra il passaggio libero ed il limite della zona destinata al soggiorno all'ombra in prossimità degli accessi al mare, sono posti cartelli bifacciali che indicano il divieto di comportamenti e attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone, dei mezzi di servizio e di soccorso.

Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione. Nelle spiagge in conduzione, sia pubbliche che private, il servizio di pulizia dell'arenile è garantito dal concessionario o dal privato.

Previa convenzione il Concessionario può gestire aree pubbliche verdi limitrofe agli stabilimenti.

– PARCHEGGI IMBARCAZIONI

In tali zone è consentito il rimessaggio e la sosta delle piccole imbarcazioni da diporto e da pesca.

I parcheggi imbarcazioni sono di due specie:

Incustoditi e custoditi (punti di ormeggio ai sensi del D.P.R. 509 del 02.12.1997).

Con tale denominazione s'intendono le aree destinate all'ormeggio ed al posteggio a terra di imbarcazioni di piccole dimensioni sia per il turismo sia per la pesca.

Per la messa in acqua delle imbarcazioni, è ammesso realizzare piccoli scali d'alaggio che dovranno essere rimossi a fine stagione.

Per favorire la pulizia ed il decoro delle spiagge utilizzate come posteggio è consentita la realizzazione di capanni per il rimessaggio delle attrezzature di supporto e per una piccola dotazione di servizi.

Una tipologia di tali manufatti è prevista nella tavola 5.2

La superficie massima non dovrà comunque superare mq. 60.

E' obbligatorio allestire in prossimità dello specchio d'acqua, un corridoio per l'entrata e l'uscita in mare dei natanti, avente una larghezza minima di ml. 20 ed una profondità di ml.50.

Tale corridoio dovrà essere delimitato con boe di segnalazione ancorate al fondo.

E' consentito allestire, al di fuori delle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni e dei natanti, aree per la ricreazione dei soci e clienti che usufruiscono del posto barca, costituite da una zona d'ombra con un gazebo dalla superficie massima di mq. 60, con pavimentazione facilmente rimovibile oppure con un numero di 10 ombrelloni e 20 lettini o sedie a sdraio. Tale zona d'ombra deve essere posizionata preferibilmente a ridosso della sede (manufatto principale) e comunque in modo tale da non interferire con le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni e dei natanti e deve essere delimitata con paletti in legno e corde.

Nell'area oggetto di concessione demaniale marittima o privata, gestita da circoli o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate o non affiliate a federazioni nazionali ed attrezzate per il posteggio di piccole imbarcazioni a vela o per la pratica di windsurf, kite-surf, il surf da onda, sup (stand up paddle) canoa ecc. oltre alla zona d'ombra è consentita la realizzazione di una gabbia in ferro per il ricovero per le attrezzature di superficie massima di mq. 60.

Sono fatte salve le costruzioni esistenti e regolarmente autorizzate prima dell'adozione delle seguenti norme.

– CAMPO DA BEACH VOLLEY ED ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE

L'area indicata nelle tavole di piano da apposita simbologia è destinata alla disciplina sportiva del beach volley ed altre attività sportive.

Le misure dell'area sono di metri lineari 24 per metri lineari 16 e sarà assegnata con apposito bando in concessione demaniale marittima.

Il Comune favorirà, anche attraverso incentivi da concordare con le Associazioni di Categoria, i seguenti interventi:

- a) Installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua sulle coperture delle strutture fisse;
- b) Installazione di contenitori per la raccolta differenziata anche nelle fasce B e C come identificate dall'art. 7;
- c) Possibilità di utilizzo dei servizi igienici (bagni) anche da parte dei frequentatori delle spiagge libere vicine a quelle in concessione.

(art. modificato con D.G.C. n°147 del 04.04.2019)

ART. 11– CORRIDOIO DI ACCESSO

Di fronte alle zone destinate a posteggio imbarcazioni non è consentita l'installazione di pontili di attracco fissi o mobili.

I corridoi di accesso, via mare, agli approdi dovranno essere opportunamente delimitati con boe di segnalazione.

Gli specchi acquei dovranno essere regolamentati con idonei provvedimenti di concessione demaniale marittima, anche di durata temporanea (stagionali) che prevedono tra gli altri le seguenti prescrizioni:

- l'area in concessione dovrà essere opportunamente delimitata da boe di colore rosso e a terra da segnaletica verticale recante l'indicazione "area interdetta alla balneazione" ai sensi di apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima;
- lo specchio acqueo così delimitato dovrà essere presidiato dalle ore 08,30 alle ore 19.30 di ogni giorno da personale qualificato e l'utilizzo dovrà essere consentito esclusivamente in condizioni di mare e tempo assicurati;
- dovrà essere garantito il libero passaggio dei bagnanti nello specchio acqueo immediatamente prospiciente l'area demaniale marittima in concessione;

ART. 12– TIPOLOGIA DEI MANUFATTI A SERVIZIO DELLE SPIAGGE ATTREZZATE

I manufatti consentiti nelle specifiche aree di zonizzazione dell'arenile dovranno avere le seguenti caratteristiche:

CAPANNI CENTRALI

Materiali: Cemento prefabbricato con finitura liscia tinteggiata o in ghiaia lavata; l'uso di altri materiali è consentito, purché tale scelta sia motivata da ricerche e mirata a migliorare la qualità architettonica ed estetica dei manufatti.

Superficie massima: mq. 60.

Superficie massima scoperta: mq. 50 (con pavimentazione in legno o cemento fissa)

Superficie coperta con tavolato, tende o simili: mq. 80 (con pavimentazione in legno o cemento da rimuovere)

Gli stessi dovranno avere carattere stagionale e realizzati con strutture leggere e smontabili comprese le pavimentazioni.

Altezza massima consentita: ml. 2.70

I capanni centrali, possono avere un copertura piana praticabile da adibire a solarium, ove non può essere sistemata alcuna struttura o attrezzatura ombreggiante; detta copertura dovrà essere realizzata in conformità alle vigenti norme edilizie e delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggere e comunque trasparenti.

I colori dei vari manufatti debbono rispettare una valida ed adeguata scelta cromatica.

Nella tav. 5.2 sono indicate alcune soluzioni per le tipologie dei capanni centrali.

Tali schemi sono indicativi e possono essere proposte anche soluzioni diverse, sia per la distribuzione interna che architettoniche, nonché per l'uso dei materiali.

Il capanno centrale dovrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, l'infermeria, l'ufficio di direzione e il deposito per le attrezzature.

Nelle zone non servite da adeguato retro-spiaggia e nelle zone in cui non sono presenti pubblici esercizi adiacenti allo stabilimento balneare, così come indicate nelle tavole di piano con apposita simbologia, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in appositi spazi del capanno centrale destinati a "punti-ristoro".

In questo caso la parte destinata a pubblico esercizio non potrà superare mq. 30 fermo restando la superficie massima consentita di mq. 60.

Il capanno centrale potrà inoltre contenere un piccolo spazio da adibire a deposito merci alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto.

In tutti gli stabilimenti balneari che non rientrano nel caso precedente e in quelli al cui interno non è previsto un chiosco bar di cui al punto successivo, è consentita la realizzazione di 'bar enogastronomici e simili', cioè esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura.

Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione non deve superare i 30 mq. all'interno del capanno centrale, nel rispetto dell'art. 12, comma 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011.

I bar enogastronomici insistenti nel capanno centrale dovranno essere di dimensioni adeguate e comunque prevedere i seguenti locali: un bagno con antibagno e spogliatoio ad uso esclusivo degli operatori alimentari; un locale/spazio per dispensa ad uso quotidiano; un locale riscaldamento cibi; un'area ecologica per i rifiuti.

CABINE

Materiali: legno con possibilità di utilizzare cemento prefabbricato, con finitura liscia, tinteggiato; l'uso di altri materiali è consentito, purché tale scelta sia motivata da ricerche e mirata a migliorare la qualità architettonica ed estetica dei manufatti; l'utilizzo dei capanni in legno è obbligatorio quando la profondità della spiaggia è inferiore a ml. 30.

Dimensioni planimetriche massime: cm. 200 x 140/150

Numero: variabile in relazione alle dimensioni della concessione ed alla tipologia di aggregazione scelta (massimo una ogni mq. 80 di concessione).

Altezza alla gronda: cm. 240

Copertura: a due falde (è consentito realizzare un aggetto della copertura sul fronte per un massimo di cm. 100).

E' possibile realizzare servizi igienici aggiuntivi a quelli ubicati nel capanno centrale, deposito attrezzature, deposito merce alimentare, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, per una superficie massima pari a quella occupata da 5 cabine, in tal caso dovranno essere realizzate 5 cabine in meno di quelle consentite. Detti manufatti dovranno avere le stesse caratteristiche tipologiche e di materiali delle cabine spogliatoio.

Il locale infermeria dovrà essere di dimensione minima di mq. 6, preferibilmente essere collocato all'interno del capanno centrale; in caso di impossibilità strutturale potrà essere individuato in due cabine collegate internamente ed adeguatamente areate garantendo idonee condizioni microclimatiche; inoltre le due cabine individuate dovranno essere posizionate in testa al blocco cabine vicino al capanno centrale.

Una o più cabine potranno inoltre essere destinate all'accoglienza dei clienti.

Detti manufatti dovranno avere le stesse caratteristiche tipologiche e di materiali delle cabine spogliatoio.

Si ripropongono le tipologie esistenti a pianta rettangolare con tetto a due falde e con sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile (vedi tav.5.2).

La tinteggiatura dei vari prefabbricati deve rispettare una valida scelta cromatica.

DOCCE

Le docce con separé e/o box acqua calda sono consentite in prossimità del capanno centrale e delle cabine.

In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".

CHIOSCO-BAR - RISTORANTE (struttura indipendente dallo stabilimento balneare)

Materiali: diversi purché tale scelta, sia motivata da ricerche o precedenti storici di indiscussa qualità. La soluzione proposte devono comunque cercare la qualità architettonica ed estetica dei manufatti in modo che il loro inserimento nell'ambiente circostante avvenga nel pieno rispetto del paesaggio.

Superficie utile massima: mq. 50

Superficie massima scoperta: mq. 50 pavimentazione in legno o cemento fissa.

Superficie coperta con tavolato, tende o simili: mq 80 (con pavimentazione in legno o cemento)

Per i chioschi-bar-ristorante che ricadono all'interno del SIC IT5310007 Litorale della Baia del Re e della ZPS IT5310024 Colle S. Bartolo e litorale pesarese, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

Superficie utile massima di mq 40,

Superficie massima scoperta: mq.25 pavimentazione in legno o cemento fissa.

Superficie coperta con gazebo o tende: mq. 40 pavimentazione in legno o cemento da rimuovere.

Per i chioschi-bar-ristorante individuati con il simbolo ©, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

superficie utile massima di mq 50,

Superficie massima scoperta: mq.150 pavimentazione in legno o cemento fissa.

Superficie coperta con gazebo o tende: mq. 60 pavimentazione in legno o cemento da rimuovere.

Gli stessi dovranno avere carattere stagionale e realizzati con strutture leggere e smontabili comprese le pavimentazioni.

Copertura: tipologia libera : Ove la copertura sia realizzata a terrazza, per motivi di pubblica incolumità è vietato sulla copertura l'accesso al pubblico e l'installazione di elementi di arredo o di ombreggiatura.

I colori debbono rispettare una valida scelta cromatica.

La tipologia scelta (bar o ristoranti) deve essere consentita dalle norme igienico-sanitarie .

(art. modificato con D.G.C. n°147 del 04.04.2019)

ART. 13 – ATTREZZATURE DI GIOCO E SVAGO

Nelle spiagge in concessione sono inoltre ammesse attrezzature di gioco e di svago. A supporto delle varie attrezzature di gioco e di svago sugli arenili in concessione è possibile posizionare gazebo e/o strutture per l'ombreggiamento. Gli stessi dovranno avere carattere stagionale e realizzati con strutture leggere e smontabili comprese le pavimentazioni.

(art. modificato con D.G.C. n°147 del 04.04.2019)

ART. 14 – SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Lo stabilimento balneare deve essere accessibile ai soggetti portatori di handicap. L'accessibilità deve essere garantita dall'esterno alla concessione, e da questa al mare. Il capanno centrale dovrà contenere il bagno per portatori di handicap, come stabilito all'art. 12 delle presenti norme.

ART. 15 - TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO

Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale ed a basso livello di compromissione territoriale di cui all'art. 32 delle N.T.A. del P.P.A.R., nelle zone di protezione speciale e nei siti di importanza comunitaria, nonché nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia.

Lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora sia accertata l'impossibilità all'allaccio.

L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo è ammesso, salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 7/1985, soltanto in caso di accertata necessità da parte del Comune

ART 16 – COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI URBANISTICHE CON LE CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO

Per la corretta progettazione delle opere strutturali previste nel piano è necessario effettuare preventive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio, finalizzate alla caratterizzazione geomeccanica dei terreni ed alla definizione degli orizzonti stratigrafici nonché al rilievo della falda e delle sue escursioni stagionali.

Gli interventi da eseguirsi sui corsi d'acqua dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio .

Nella zona interessata dal presente Piano Particolareggiato è vietata la realizzazione di nuovi pozzi e limitati drasticamente i quantitativi di acqua emungibili in quelli eventualmente già esistenti.

Relativamente ai sottopassi esistenti ed in progetto, si dovrà tenere conto, per la salvaguardia della pubblica incolumità, di quanto previsto dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche in merito alla "Sicurezza sottopassi stradali e ferroviari nell'area costiera".

In località Fosso Sejore è consentita la realizzazione di nuovi accessi pedonali alla spiaggia, con idonee dimensioni, nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e con oneri e spese a carico della ditta richiedente.

Non potrà comunque essere alterato o ridotto in alcun modo l'esistente manufatto di attraversamento ferroviario denominato sotto-servizio 7, che svolge da anni una funzione idraulica rilevante di drenaggio delle acque provenienti dalle aree a monte della strada statale. Si rimarca in particolare, ai fini della protezione del territorio dal rischio idraulico, che detto manufatto presenta dimensioni tali da consentire in futuro l'adeguamento dell'attraversamento stradale (SS16) situato a monte, che per la sua insufficiente officiosità idraulica genera frequenti allagamenti nella zona.

In linea generale, a salvaguardia della pubblica incolumità, si ritiene inoltre opportuno prevedere per i nuovi accessi alla spiaggia, ricadenti all'interno delle aree inondabili individuate dalla "Direttiva Alluvioni", adeguate misure di mitigazione del rischio (quali opere di protezione, impianti di

preallarme, pompe di sollevamento, ecc.) e modalità di gestione dei manufatti e degli stati di interdizione al passaggio delle persone negli stessi, che potrebbero essere trattati nell'ambito del Piano di Protezione Civile Comunale, considerato l'uso pubblico delle opere.

Gli interventi edilizi, la cui esecuzione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti dalle LL.RR. nn. 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nella Legge 02.02.1974 n. 64 e relative norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dal D.M. 11.03.1988.

(art. modificato con D.G.C. n°147 del 04.04.2019)

ART. 17 – OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA REGIONE MARCHE

a) Eseguire una attenta verifica delle concessioni esistenti e di progetto (rimessaggio imbarcazioni o stabilimenti balneari) nelle due aree di maggior interesse naturalistico evidenziate nella tavola 4.1 Fosso Sejore – Gimarra parte 0.1. e nella tavola 4.4 Foce Metauro – Torrette parte 07.

b) Considerata la particolarità dei tratti di spiaggia per i quali si evidenzia l'interesse botanico-vegetazionale, le caratteristiche tipologiche dei manufatti oggetto delle concessioni, devono avere una propria identità costruttiva, privilegiando l'utilizzo di forme e materiali naturali, escludendo il cemento prefabbricato.

c) Nella fascia di 300 metri di cui all'art. 32 delle N.T.A. del P.P.A.R. non è consentita la realizzazione di piscine. È accettata la realizzazione di vasche per idromassaggio su aree demaniali marittime, solo dove la morfologia della costa consente la loro sistemazione non oltre la fascia B verso mare e comunque ad una consistente distanza dalla battigia; inoltre nessuna opera può superare in profondità la quota zero a livello del mare.

Tali eventuali opere potranno essere realizzate esclusivamente in maniera e con materiale non impattanti con l'ambiente, di dimensioni contenute, con strutture leggere e di facile sgombero, comprese le pavimentazioni.

d) Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in qualsiasi modo limitare, in qualsiasi periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.

e) Il Comune accerta che le opere a carattere stagionale di cui è prevista la rimozione a fine stagione e che saranno così concesionate, siano effettivamente rimosse alla fine della stagione balneare.

f) La spiaggia libera deve essere oggetto della massima tutela e comunque non inferiore al 25% della lunghezza del litorale fruibile ai fini turistico ricreativi. Le opere ritenute necessarie dal Comune non debbono comunque ridurre la fruibilità pubblica e non possono essere destinate ad utilizzi che non siano riconducibili agli usi pubblici del mare.

g) Il Comune deve assicurare la salvaguardia e la massima tutela delle aree destinate a spiaggia libera.

h) Qualsiasi innovazione da apportare in adeguamento al Piano deve essere oggetto di apposita domanda da parte del concessionario ai sensi degli artt. 5 e 24 del Regolamento del Codice della Navigazione e quindi di successivo atto del Comune.

i) La realizzazione delle attrezzature per il superamento delle barriere architettoniche per portatori di handicap e il posizionamento dei giochi da spiaggia per bambini sulle aree già in concessione, preventivamente alla loro posa in opera, dovranno essere comunicati per iscritto da parte del concessionario, all'autorità preposta al rilascio delle concessioni demaniali marittime.

l) - Negli atti che derivano dall'approvazione del piano, dovrà essere chiaramente specificato che i concessionari dovranno esplicitamente manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere presente o futuro anche per danni alle opere autorizzate, derivanti da mareggiate, erosioni marine o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente a terzi in genere dalla realizzazione delle opere oggetto del presente parere.

In corso di attuazione del presente piano, si dovrà provvedere all'indicazione sul lungomare di punti cospicui atti ad individuare in maniera certa i confini delle singole concessioni e delle aree libere.

**ART. 18 – OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI DELLA REGIONE MARCHE (EX GENIO CIVILE)
CONTENUTE NEL PARERE N. 3433/17**

1. All'interno degli ambiti inondabili perimetrati nel PAI vigente e nella relativa variante in regime di salvaguardia la realizzazione degli interventi ricompresi negli artt. 7 e 9 delle N.A. del PAI (che non prevedono nuove volumetrie) è subordinata agli esiti di una verifica tecnica, volta a dimostrarne la compatibilità con il livello di rischio dichiarato, che andrà allegata al progetto edilizio e valutata nell'ambito del provvedimento autorizzativo, fatti salvi i casi in cui è previsto il parere dell'Autorità Idraulica.

2. Ai sensi dell'art. 23 delle N.A. del PAI l'attuazione di previsioni contenute nel presente piano spiagge all'interno degli ambiti PAI che risultino in contrasto con gli artt. 7 e 9 delle N.A. è soggetta a procedura di mitigazione delle condizioni di rischio.

3. Per una corretta e completa valutazione del potenziale rischio idraulico deve essere valutata la compatibilità delle previsioni rispetto al rischio da alluvione marina, sulla base degli scenari determinati dalla Regione Marche. Più nello specifico, in assenza di più approfonditi studi specialistici, per le nuove strutture vanno individuati accorgimenti tecnico costruttivi tesi a ridurre l'esposizione/vulnerabilità, considerando altezze d'onda riferite a tempi di ritorno di almeno 10 anni.

4. Dovrà essere inoltre verificata la compatibilità degli interventi ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale ed orientata dei corsi d'acqua, sulla base delle prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 29 del P.P.A.R.

5. In relazione al rischio accertato in sede di attuazione degli interventi, dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione, necessarie per rendere compatibile le previsioni del piano sotto il profilo idrologico-idraulico con particolare riferimento alle limitazioni per le concessioni ricadenti negli ambiti inondabili mappati nel PAI.

(art. introdotto con D.G.C. n°147 del 04.04.2019)